



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAMPANELLA, BOCCHINO, CONTE e FUCKSIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 2016

Modifiche all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recanti obblighi a carico della Banca d’Italia, o di un’agenzia esterna dalla stessa incaricata, per l’acquisizione di informazioni dai clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o appropriatezza delle operazioni o dei servizi di intermediazione finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. – La vicenda tristemente nota del *crack* di quattro banche locali (Banca Marche, Banca Etruria, Carife, e CariChieti), salvate dal Governo con un decreto *ad hoc*, non ha affatto tutelato le migliaia di risparmiatori italiani (soprattutto delle regioni del Centro) che hanno investito nelle obbligazioni dei quattro istituti finiti nel dissesto.

Infatti, i risparmiatori hanno acquistato – non è chiaro quanto consapevolmente – una particolare tipologia di titoli: i *bond* subordinati che le banche fallite hanno collocato con estrema leggerezza nel tempo, per un totale che sfiora appunto gli 800 milioni di euro. Le obbligazioni subordinate, come tutte le obbligazioni, sono dei titoli rappresentativi di un debito che permettono all'acquirente di divenire creditore dell'istituto emittente, incassando periodicamente gli interessi attraverso le cosiddette cedole. La differenza peculiare che distingue i *bond* ordinari da quelli subordinati si concretizza nell'esposizione dei risparmiatori a un grado di rischio molto più elevato. Infatti, in caso di fallimento della banca emittente, i titolari delle obbligazioni subordinate sono considerati dei creditori di serie B, i cui diritti patrimoniali possono essere soddisfatti soltanto dopo aver risarcito altri soggetti come i dipendenti della banca, i correntisti o i sottoscrittori dei *bond* ordinari.

In attesa di vedere come il Governo interverrà di fronte all'ennesimo caso di risparmio tradito, si riflette sul ruolo e sulle responsabilità dei vari attori che avrebbero dovuto vigilare e monitorare sulle attività delle banche fallite e che invece sono intervenuti a tutela dei risparmiatori solo quando era ormai troppo tardi.

Forti critiche sono ulteriormente rivolte anche al questionario di profilatura della clientela, che avrebbe dovuto essere compilato in base alla Mifid (direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, la direttiva europea che vieta di vendere strumenti d'investimento rischiosi e complessi a chi «mastica» poco di finanza). Sembra inverosimile che la profilatura dei clienti venga realizzata da impiegati della stessa banca che deve poi vendere i prodotti «rischiosi», impiegati sottoposti a pressioni motivazionali positive e negative dalle proprie strutture rispetto ai *target* raggiunti (dai premi di produzione ai trasferimenti o alle mancate promozioni).

È palese che un sistema così strutturato non tuteli minimamente i sottoscrittori che spesso hanno poca dimestichezza con il linguaggio tecnico e specialistico utilizzato dalle banche.

Il presente disegno di legge mira proprio ad eliminare questa stortura del sistema assegnando alla Banca d'Italia il compito di utilizzare propri uffici o di individuare un soggetto terzo rispetto alle banche venditrici di prodotti finanziari, allo scopo di profilare il cliente in maniera trasparente, seria e completa.

Il costo di tale servizio rimane a totale carico delle banche per cui nulla sarà dovuto dal cliente o dal potenziale cliente.

Inoltre, il disegno di legge prevede una responsabilità che va ben oltre il singolo dipendente, della banca; è previsto infatti che degli obblighi di trasparenza e di correttezza dei comportamenti rispondano anche i superiori gerarchici del dipendente, quali i capi ufficio, i direttori delle filiali, i vertici direttivi fino ad arrivare ai membri dei consigli di amministrazione degli istituti bancari medesimi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *b)*, il numero 1) è abrogato;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2.1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, incarica i propri uffici, o un'agenzia esterna agli istituti bancari e non in conflitto di interessi con gli stessi, dell'acquisizione di informazioni dei clienti o dei potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti ai clienti dagli istituti bancari. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono a totale carico degli istituti bancari che sono tenuti ad usufruire del servizio escludendo qualsiasi rivalsa sui clienti o potenziali clienti.

2.2. Delle violazioni di carattere civile e penale, anche di uno solo dei numeri da 1) a 3-*bis*) della lettera *a)* e da 2) a 5) della lettera *b)* del comma 2, rispondono in solido i dipendenti di sportello, i capi ufficio, i direttori delle filiali, i vertici direttivi e i consigli di amministrazione degli istituti bancari».

